REGOLAMENTO (CEE) N. 1803/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1977

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/77 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1848/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 531/77 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2951/76 (6), taluni vini importati generalmente in quantità limitate e taluni vini liquorosi sono esentati fino al 31 agosto 1977 dall'obbligo di compilazione dei documenti V.I.; che, data la modifica introdotta nel regolamento (CEE) n. 1848/76 in virtù del regolamento (CEE) n. 531/77, codesta disposizione non è più necessaria tranne per i vini liquorosi di cui trattasi; che, data l'insufficienza dell'esperienza acquisita sinora, non è ancora possibile adottare un regime definitivo per detti vini; che per questi ultimi occorre pertanto prorogare il periodo derogatorio fino al 31 marzo 1978;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2115/76, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente paragrafo 2:

« 2. Fino al 31 marzo 1978 le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai vini liquorosi importati cui si riferisce il regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione, del 17 aprile 1975, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setubal e del vino di Tokai (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 22.05 C III a), 1, C III b) 1 e C III b) 2 come pure C IV a) 1, C IV b) 1 e C IV b) 2 della tariffa doganale comune (7), né ai vini di Boberg presentati con un certificato di denominazione d'origine, né ai vini moscati di Samos presentati con un certificato d'origine.

(7) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° settembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 15.
(3) GU n. L 204 del 30. 7. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 4.
(5) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 25.